

REGOLAMENTO (CE) N. 417/2006 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2006

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» [Pimiento Asado del Bierzo (IGP), Fico bianco del Cilento — (DOP), Melannurca Campana (IGP), Montes de Granada (DOP), Huile d'olive de Nice (DOP), Aceite de la Rioja (DOP), Antequera (DOP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92, la domanda presentata dall'Italia concernente la registrazione delle due denominazioni «Fico bianco del Cilento» e «Melannurca Campana»; la domanda presentata dalla Francia concernente la registrazione della denominazione «Huile d'olive de Nice»; la domanda presentata dalla Spagna concernente la registrazione delle quattro denominazioni «Pimiento Asado del Bierzo», «Montes de Granada», «Aceite de la Rioja» e «Antequera» sono state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

- (2) Non essendo stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, le suddette denominazioni devono essere iscritte nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione ⁽³⁾ è completato con le denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 125 del 24.5.2005, pag. 2 (Pimiento Asado del Bierzo);
GU C 137 del 4.6.2005, pag. 12 (Fico bianco del Cilento);
GU C 138 del 7.6.2005, pag. 7 (Melannurca Campana);
GU C 151 del 22.6.2005, pag. 4 (Montes de Granada);
GU C 172 del 12.7.2005, pag. 7 (Huile d'olive de Nice);
GU C 172 del 12.7.2005, pag. 13 (Aceite de la Rioja);
GU C 177 del 19.7.2005, pag. 28 (Antequera).

⁽³⁾ GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

ALLEGATO

Prodotti di cui all'allegato I del trattato destinati all'alimentazione umana**Materie grasse (burro, margarina, oli, ecc.)**

SPAGNA

Montes de Granada (DOP)

Aceite de la Rioja (DOP)

Antequera (DOP)

FRANCIA

Huile d'olive de Nice (DOP)

Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati

SPAGNA

Pimiento Asado del Bierzo (IGP)

ITALIA

Fico Bianco del Cilento (DOP)

Melannurca Campana (IGP).
